



39702-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Domenico Gallo – Presidente

Sent. n. sez. 215

Sergio Di Paola

Sergio Beltrani

UP – 13/09/2019

Vittorio Paziienza – Relatore

R.G.N. 36440/2018

Antonio Saraco

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

(omissis)

, nato a

(omissis)

avverso la sentenza emessa il 04/04/2017 dalla Corte d'Appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Paziienza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delia
Cardia, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi
ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 04/04/2017, la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente
riformato la sentenza emessa in data 22/07/2016 dal Tribunale di Alessandria, con
la quale (omissis) era stato condannato alla pena di giustizia in
relazione ai delitti di truffa e appropriazione indebita, aggravati ai sensi dell'art.
61, nn. 7 e 11, cod. pen., in danno di (omissis) .

In particolare, la Corte territoriale ha escluso l'aggravante ex art. 61 n. 7, valutando prevalenti le attenuanti generiche sulla residua aggravante, e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto.

2. Ricorre per cassazione lo (omissis), a mezzo del proprio difensore, deducendo inosservanza dell'art. 157 cod. pen. in relazione al delitto di appropriazione indebita, dal momento che – atteso il carattere istantaneo del reato – due versamenti di danaro, tra quelli avvenuti nel periodo in contestazione, erano stati eseguiti oltre sette anni e sei mesi prima della sentenza di secondo grado.

3. Con motivi aggiunti depositati il 17/07/2019, il ricorrente sollecita una declaratoria di non doversi procedere per sopravvenuta mancanza di una condizione di procedibilità. Si evidenzia che l'improcedibilità del delitto di appropriazione indebita, per effetto della l. n. 36 del 2018, non poteva essere dedotta in precedenza (essendo la novella intervenuta dopo la sentenza d'appello e il ricorso per cassazione), e che doveva escludersi – alla luce di quanto osservato dalle Sezioni Unite – la possibilità di applicare l'art. 12 della predetta legge (nella parte in cui prescrive che si dia avviso alla persona offesa della possibilità di presentare querela), in quanto, nel caso di specie, tale diritto era stato già formalmente esercitato dalla (omissis) e dal figlio (omissis) in data 15/07/2011. Peraltro, la querela in questione doveva ritenersi tardiva, perché i versamenti contestati erano avvenuti fino all'agosto 2010, e comunque l'ultimo contatto tra le persone offese e lo (omissis), da cui era emersa la certezza in ordine alle condotte appropriate dell'imputato, era avvenuto nel gennaio 2011

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, «il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria» (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271199. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all'atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell'importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso).

In tale condivisibile cornice interpretativa, non può che ritenersi manifestamente infondata la prospettazione difensiva, volta a far decorrere la

prescrizione del reato ascritto allo (omissis) dai singoli versamenti operati nel 2009 da (omissis) , nell'ambito di un rapporto professionale all'epoca in corso di svolgimento in termini del tutto "fisiologici". In realtà, l'"atto di dominio" dello (omissis), rispetto alle somme progressivamente versate dalla persona offesa, non sembra poter essere individuato - secondo quanto riportato in sentenza e riportato in querela, senza alcuna contestazione difensiva sul punto - se non nel momento in cui l'odierno ricorrente, messo alle strette dal figlio della (omissis) sulla destinazione delle somme via via ricevute, ebbe a fornire risposte evasive dichiarando di non essere a conoscenza di quanto lamentato, e riservandosi di chiedere informazioni alla segretaria (cfr. pag. 2 della querela, in cui tale episodio viene collocato nel gennaio 2011, e pag. 3 della sentenza impugnata, in cui si fa riferimento alle dichiarazioni di (omissis) , il quale aveva collocato il predetto colloquio nel momento precedente il pagamento dell'ultimo acconto).

3. La manifesta infondatezza del motivo impone una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, che si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art 585, comma 4, cod. proc. pen..


Deve conseguentemente ritenersi precluso l'esame della questione di procedibilità prospettata dal ricorrente per effetto dell'entrata in vigore della l. n. 6 del 2018, avendo le Sezioni Unite di questa Suprema Corte chiarito, tra l'altro, che «in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 13 settembre 2019

Il Consigliere/estensore
Vittorio Pazienza



Il Presidente
Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE

27 SET. 2019

IL _____

3



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Piarrelli

